

**MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD
ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI
(REGOLAMENTO SAFEGUARDING)**

**ART. 1
FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

**ART. 2
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA**

1. La Federazione Italiana Vela emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4
RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Safeguarding Office

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione Italiana Vela il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.I componenti sono scelti tra:
 - a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 5

CONDOTTE RILEVANTI

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect");
- 6) l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. A titolo esemplificativo, tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato; in ogni caso si configura tale fattispecie laddove i contegni riconducibili alla ipotesi normativa siano perpetrati nei confronti di minori;
- d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia

che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica e/o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;

- e) per “omissione negligente di assistenza” (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire;
- f) per “abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina”, la condotta che, transcendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio con riferimento a razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART. 6

BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE

1. Gli Affiliati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile Tecnico del minore e/o al referente più prossimo in ambito federale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- 5) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio preposto allo svolgimento delle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

- 1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
- 2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della FIV. I Comitati di Zona della Federazione, le ASD/SSD e gli altri affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

ART. 8
RAPPORTI TRA SAVEGUARDING OFFICE E L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1. La Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria della FIV.
2. L'ufficio del Procuratore Federale, l'Ufficio del Segretario Generale e l'ufficio del Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.
3. L'Ufficio del Safeguarding Officer ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

ART. 9
DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Safeguarding Officer o all'Ufficio della Procura Federale mediante segnalazione scritta da inoltrare agli indirizzi e-mail indicati sul sito federale.
2. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

ART. 10
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

L'ufficio del Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIV, tramite e-mail alla casella di posta dedicata;
- 3) ricezione di segnalazione da parte degli Organi Federali, centrali e/periferici.

Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Qualora prive di tali requisiti, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

ART. 11
PROCEDURA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale, che svolgerà l'attività necessaria.
2. L'Ufficio del Safeguarding Officer potrà essere reso partecipe dall'Ufficio di Procura Federale, coordinandosi con esso, nello svolgimento delle attività istruttorie, sempre nel rispetto delle prerogative stabilite dalla normativa federale.

3. L'Ufficio del Safeguarding Officer, a sua volta, potrà collaborare con la Procura Federale su richiesta della stessa, allorquando sia stata attivata, mediante informativa del possibile illecito, dall'Ufficio del Safeguarding Officer stesso.
4. Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 5, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà sollecitare la Procura Federale per l'audizione preventiva del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo. In tal senso il S.O. potrà essere reso partecipe dall'Ufficio di Procura Federale per l'audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo.
5. In esito ai predetti incontri, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà adottare delle raccomandazioni nei confronti di tesserati e/o affiliati e, ove ne ravvisi le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale. L'Ufficio del Safeguarding Officer, il Presidente Federale e/o il Consiglio Federale, nonché la Segreteria Generale dovranno accertare che le raccomandazioni adottate nei confronti di tesserati e/o affiliati vengano dagli stessi rispettate e che gli accordi raggiunti in sede conciliativa vengano debitamente eseguiti, in mancanza, tali condotte verranno segnalate agli Organi di Giustizia federali competenti al fine dell'adozione delle iniziative previste dai regolamenti federali.
6. L'Ufficio del Safeguarding Officer si occuperà altresì di dare ampia visibilità ai principi espressi nelle raccomandazioni adottate, organizzando ~~anche~~ degli incontri di carattere divulgativo e formativo al fine di sensibilizzare gli affiliati ed i tesserati sull'argomento.
7. Nel caso in cui dagli elementi raccolti dall'Ufficio del Safeguarding Officer non emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, la relativa segnalazione verrà definita senza seguito, ferme restando le precipue competenze e prerogative della Procura Federale e degli Organi della Giustizia Sportiva.
8. Nel caso in cui dagli elementi raccolti dall'Ufficio del Safeguarding Officer emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, ove già non comunicato alla Procura Federale ai sensi del primo comma del presente articolo, se ne darà idonea e completa informativa all'Ufficio della Procura Federale, che procederà nell'ambito delle proprie prerogative e dei propri poteri regolamentati.
9. Resta inteso che, nell'ambito della leale e stretta collaborazione tra l'Ufficio del Safeguarding Officer e la Procura Federale, restano intatti i poteri, le prerogative, gli obblighi e i doveri connessi alla precipua attività di ciascun Ufficio. Il Safeguarding Officer ha una sua area precipua di competenza come definita nel presente regolamento e non surroga né sostituisce l'attività che la Procura Federale svolge nell'ambito delle sue attribuzioni.

ART. 12

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Ufficio del Safeguarding Officer, i collaboratori federali e i consulenti coinvolti nell'attività dell'ufficio assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati. Eventuali violazioni al predetto obbligo comportano equivalente violazione sotto il profilo disciplinare.

ART. 13
SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART. 14
MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FIV ne divulgherà i principi con i propri canali istituzionali realizzando documentazione che sarà messa a disposizione degli Affiliati che avranno cura di esibirla in ogni sede di svolgimento di attività (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La FIV potrà inviare nei suddetti luoghi l'Ufficio del Safeguarding Officer, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli Affiliati, delle rispettive Scuole Vela e dei Comitati Organizzatori delle Regate, delle norme sopra indicate.

Documento approvato con delibera n.132 dal Consiglio Federale N. 525 del 18.09.2023